



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

ex Ufficio III DGSA – Gestione Operativa del Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi

Assessorati alla Sanità – Servizi Veterinari
Regioni e Provincia Autonoma di Trento

Assessorato Agricoltura - Servizi Veterinari
Provincia di Bolzano

IIZZSS

E per conoscenza:

Commissione europea – DG SANCO

Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ministero dell' Ambiente

IZS Venezia sede del CRN per l'influenza aviaria

ISPRA

Comando Carabinieri per la tutela della Salute

Associazioni di categoria avicole e venatorie

FNOVI

AMNVI

Uff. II.- VIII DGSAF

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – OM 8 aprile 2014 – deroga divieto di utilizzo dei richiami vivi. Nota DGSAF prot. n. 27317 del 23 dicembre 2014. Ulteriori indicazioni.

In riferimento alla nota citata in oggetto, con la quale è stata sospesa la deroga al divieto di utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi a seguito della positività al virus influenzale sottotipo H5N8 ad alta patogenicità confermata in un allevamento di tacchini da carne della provincia di Rovigo, si ritiene necessario definire alcune misure minime per la corretta gestione di questi volatili, come di seguito specificato.

In particolare, i proprietari di tali volatili devono assicurare:

- al momento del rientro presso l'allevamento/domicilio, la comunicazione ai Servizi veterinari delle ASL competenti dell'avvenuto trasferimento dei volatili con indicazione delle zone di caccia dove gli uccelli sono stati utilizzati nel corso della stagione venatoria (se previsto, fornire il documento di rendicontazione);
- la comunicazione di qualsiasi variazione in merito allo stato sanitario degli uccelli da richiamo;

- nel caso si rinvenissero soggetti morti, il conferimento tempestivo dei volatili ai Servizi veterinari dell'ASL competente per territorio, i quali provvederanno all'invio all'IZS di riferimento per l'autopsia e la ricerca di virus influenzali;
- al momento del rientro, una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo, il pollame domestico e gli altri volatili detenuti in cattività;
- un'accurata pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature utilizzati per il trasporto degli uccelli da richiamo;
- il trasferimento diretto dei volatili da richiamo, per impedire ulteriori contatti a rischio;
- un'accurata pulizia dei recinti eventualmente utilizzati per detenere i volatili presso gli appostamenti di caccia.

Nel luogo di detenzione dei richiami, se la persona addetta al loro governo è la stessa che si occupa anche di altri volatili allevati, devono essere garantite adeguate norme di igiene di carattere personale (lavaggio mani, cambio stivali, ecc.) e generale (attrezzi per il governo e la pulizia distinti).

I Servizi veterinari, a seguito di valutazione del rischio che dovrà tenere in considerazione in particolare la localizzazione delle zone di caccia dove sono stati utilizzati i richiami vivi (aziende faunistiche venatorie lagunari), definiranno un programma di sorveglianza a campione. Nell'ambito di tale attività, dovrà essere valutato qualsiasi sintomo clinico riferibile all'influenza aviaria e i soggetti rientrati dalle zone di caccia ritenute a rischio dovranno essere sottoposti a campionamento tramite tamponi cloacali secondo il seguente schema di consistenza:

- fino ai 10 capi: un controllo mediante prelievo di tutti i capi;
- sopra i 10 capi: un controllo mediante prelievo a campione, sugli animali detenuti, comunque non inferiore ai 10 capi.

Si ringrazia della collaborazione e si raccomandano codesti Enti di dare adeguata e tempestiva divulgazione della presente nota al territorio.

Cordialmente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente: Dott. Vincenzo Ugo Santucci